

Infortuni, la filiera delle **RESPONSABILITA'**

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Gli obblighi che le disposizioni antinfortunistiche pongono a carico del Datore di lavoro permangono anche nel caso in cui sia stato nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (Rsp), perché le norme che caratterizzano tale figura mirano a rafforzare il sistema di garanzia a protezione dei lavoratori, ma non comportano che la nomina "de qua" abbia efficacia liberatoria per quanto riguarda il Datore di lavoro.

Nell'articolo precedente, pubblicato alle pagg. 34-36 del numero di febbraio 2015, si è configurato l'esempio di un eventuale infortunio causato da un incidente sul lavoro a danno del dipendente di una azienda. Sono state riordinate, quindi, le varie fasi degli eventi con cadenza temporale fino all'individuazione delle specifiche responsabilità delle varie figure professionali. Agendo in tale ambito, si è arrivati alla responsabilità civile derivante dall'inesatto adempimento dei compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rsp).

A proposito dell'Rsp...

Il Dlgs 81/2008 non prevede sanzioni nei confronti dell'Rsp collegate alla violazione degli obblighi specifici che la normativa elenca all'art. 9, contrariamente a quanto previsto per Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori. Infatti, il responsabile potrebbe non essere chiamato a rispondere del delitto

omissivo, di natura colposa, in quanto non è destinatario di norme di tal genere munite di sanzione. Gli obblighi che le disposizioni antinfortunistiche pongono a carico del Datore di lavoro permangono anche nel caso in cui sia stato nominato il Rsp, perché le norme che caratterizzano tale figura mirano a rafforzare il sistema di garanzia a protezione dei lavoratori, ma non comportano che la nomina "de qua" abbia efficacia liberatoria per il Datore di lavoro. Diciamo che, in caso di contenzioso, il Rsp può essere sanzionato penalmente laddove gli siano stati conferiti obblighi tramite deleghe particolari; in tal caso, risponderà per i poteri conferitigli tramite la delega, ma non potrà essere sanzionato nella sola ed esclusiva qualità di Rsp e, come tale, tra i collaboratori del Datore di lavoro è l'unico a non essere soggetto a un apparato sanzionatorio specifico, proprio per la sua funzione di "staff".

La delega, nell'ambito della sicurezza

sul lavoro, consiste nel trasferimento degli obblighi in materia di prevenzione e sorveglianza gravanti sul Datore di lavoro (delegante) a un'altra persona (delegato). Con la delega, il delegato resta direttamente responsabile del proprio operato. Il delegante, tuttavia, mantiene l'obbligo di sorveglianza sull'operato del delegato pur valutato alla stregua delle connotazioni del caso concreto; qualora venga accertato il mancato adempimento di tale obbligo, si configura, in capo al delegante, il reato della "culpa in vigilando". Qualora il delegante, invece, scelga una persona tecnicamente non affidabile, si configura, in capo al delegante, il reato della "culpa in eligendo".

...e del Datore di lavoro

A tal proposito, il Dlgs 81/2008 fornisce delle importanti precisazioni sulle caratteristiche della delega (art. 16) e sugli obblighi non delegabili del Datore di lavoro (art. 17), cui si rimanda agli ap-

positi articoli di legge per un maggiore approfondimento.

Più estesa di quella penale è la responsabilità civile dell'Rspp derivante dall'inesatto adempimento dei propri compiti, così come sanciti dall'art. 33 del Dlgs 81/2008, e/o dall'esecuzione di atti dolosi o colposi che causino danni. Questa responsabilità viene considerata qualora il Datore di lavoro adempia correttamente ai suoi doveri nei confronti dell'Rspp, come previsto dall'art. 18, comma 2 del Dlgs 81/2008: "il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni in merito a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
- descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- dati di cui al comma 1, lettera r del Dlgs. 81/2008 e quelli relativi alle malattie professionali;
- provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Risarcimento economico

L'obbligazione risarcitoria economica, nella quale sfociano le sentenze di condanna per le fattispecie in esame, può, pertanto, svilupparsi nei confronti dei diversi soggetti, tra i quali l'eventuale ditta assicuratrice per la responsabilità civile. Ciò a differenza della responsabilità penale, che non è suscettibile di volontari spostamenti, ma è personale. Ma, prima di tutto, la ditta assicuratrice verificherà la rispondenza dei requisiti tecnici e legali secondo le clausole assicurative per evidenziare eventuali profili di responsabilità non coperti in caso di inadempimento legislativo e/o di sicurezza e messa a norma dell'impianto.

Non si sentano al sicuro, pertanto, gli operatori di settore che hanno installato impianti e di cui ne hanno l'incarico

di manutenzione, con relativa certificazione di conformità, dal pericolo di essere inclusi all'interno di una indagine come quella sopra presentata. E non si fidino neppure i Datori di lavoro ad affidare incarichi delicati e di responsabilità a chiunque dichiari di essere in grado di installare un impianto. Oggi, sono più numerose le installazioni non dichiarate e non in regola di quelle conformi al vigente quadro legislativo. Un consiglio è quello di capire sempre se il fornitore ha i requisiti tecnici per effettuare il lavoro che gli si vuole affidare. Per farlo, è sufficiente inserire, nella richiesta di offerta, che vengano rispettate tutte le condizioni normative vigenti e fare scrivere cosa deve essere rispettato. Il fornitore, se aggiornato, saprà sicuramente a cosa fare riferimento in tema normativo e tecnico. In questo caso, si avrà un contratto a garanzia della conformità dell'installazione dell'impianto il quale, intanto, sarà verificato da personale competente affinché sia realmente a norma.

Alcuni dubbi

Per esempio: quanti sanno consigliare il corretto "da farsi" secondo il DM 329/04 rispetto alla denuncia degli impianti all'Inail e all'Asl? La norma è inequivocabile con gli articoli di legge sulla esclusione dal controllo della messa in servizio e sulla esenzione dalla riqualificazione periodica. Soprattutto l'installatore ha la responsabilità della conformità del lavoro di propria competenza, secondo la certificazione della regola dell'arte prevista come da normativa. Con l'entrata in vigore del Dlgs 81/08, anche la parte di manutenzione dell'impianto accresce le responsabilità in seno alla figura che esegue fisicamente l'intervento. E, normalmente, sono gli stessi installatori/distributori/ri-venditori a suggerire opportunamente contratti di manutenzione. Ma quanti

di loro conoscono la normativa e quanti hanno le competenze per farlo? Il Datore di lavoro dell'azienda si sta affidando a personale in grado di supportarlo nelle attività delegate? Questo è un punto molto importante, assolutamente da non sottovalutare. Costa veramente poco - lo abbiamo già più volte ripetuto su queste pagine -, per il Datore di lavoro o per il Rspp, verificare se il fornitore ha i requisiti di conoscenza per eseguire il lavoro in sicurezza.

La prima domanda che si dovrebbero porre è: hanno frequentato corsi di formazione sulla normativa? La conoscono? Sono consapevoli dei rischi? Oppure, tutte queste cose non le hanno nemmeno considerate? Qualcuno è supportato, affiancato, consigliato da consulenti che possono intervenire in quei casi in cui nasce il dubbio? Oppure si affida l'incarico e si spera vada tutto bene? Animac esiste ed è a disposizione per queste ed altre tipologie di consulenza.

Animac può supervisionare anche tutta la parte relativa alla documentazione da produrre per gli enti preposti e da parte degli installatori, garantendo la perfetta organizzazione di tutta la fornitura. Anche perché il rischio, oltre alla fermata obbligatoria dell'impianto, è quello che l'assicurazione non intervenga nel risarcimento, in quanto l'impianto non è a norma. E questa rappresenta la "vexata quaestio" della realtà italiana.

Attrezzature diffuse

Le attrezzature a pressione sono ampiamente diffuse sul territorio negli impianti sia civili che industriali. Basti pensare alle pentole a pressione, agli impianti di riscaldamento, agli impianti Gpl, agli impianti frigoriferi, alle caldaie industriali, alle caldaie delle centrali termoelettriche, agli impianti farmaceutici, chimici, petrolchimici (spesso impianti a rischio rilevante) e a tutti i componenti

a pressione, quali serbatoi, scambiatori, valvole, filtri, tubazioni, reattori chimici, colonne distillazione ecc.

Queste attrezzature presentano tutte, anche se in vario grado, un rischio per gli utilizzatori: il rischio di scoppio. Non a caso, la costruzione e l'esercizio delle attrezzature a pressione sono soggette a normative specifiche sin dagli anni Venti, sia in Italia che negli altri Paesi industrializzati.

Inoltre, l'introduzione del sistema pluralistico degli Organismi Notificati, contrapposto a quello monocratico preesistente, ha reso dinamico e competitivo il sistema della certificazione, riducendo, di fatto, tempi di attesa e costi.

Alcune ambiguità

Un problema reale è, invece, l'assoluta mancanza in Italia di quel "controllo di mercato", previsto dalla Ped, che permetta di intercettare prodotti non conformi e, quindi, di dubbia sicurezza, che possono trovarsi sul territorio nazionale a volte provenienti dai mercati emergenti.

Mentre l'applicazione della direttiva Ped non ha creato, in generale, grosse difficoltà, l'applicazione del DM 329/04 e del Testo unico continua a creare difficoltà e, in ultima analisi, disaffezione negli utilizzatori di attrezzature a pressione. Innanzitutto, le due leggi non sono ben correlate e non è chiaro quali ne siano validità e limiti, anche perché la prima è una norma di prodotto, mentre la seconda è una norma di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, in molte zone d'Italia l'utilizzatore deve aspettare tempi lunghi o lunghissimi (e comunque incerti) per avere il controllo di messa in servizio dell'Inail; nel frattempo, dovrebbe attendere con l'impianto fermo (a tempo indeterminato) come prevede il DM 329/04. In tale situazione, molti imprenditori sono costretti a scegliere tra tenere un nuovo

impianto fermo sino alla verifica di messa in servizio oppure metterlo in marcia disattendendo le esplicite disposizioni del DM 329/04.

Verifiche periodiche

Con l'entrata in vigore del Decreto ministeriale dell'11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro" - descritte nell'Allegato VII del Dlgs 81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza" -, viene definito un nuovo approccio in materia di verifiche periodiche obbligatorie sulle attrezzature e impianti a pressione e sugli apparecchi di sollevamento. Queste verifiche sono finalizzate ad accertare la conformità rispetto alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, accertare lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste e specifiche per l'attrezzatura di lavoro, oltre all'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Il DM disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro indicate all'Allegato VII del Dlgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, nonché definisce i criteri per l'abilitazione dei Soggetti Abilitati privati per l'effettuazione di tali verifiche. L'elenco dei soggetti abilitati è messo a disposizione dei datori di lavoro a cura di Inail, Asl/Arpa per l'individuazione del Soggetto Abilitato pubblico o privato cui potranno rivolgersi per le verifiche delle attrezzature. In data 20/08/2013, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 9 agosto 2013 (conversione in legge del DL 21 giugno 2013 n. 69), sono variati gli ambiti operativi dei soggetti preposti all'esecuzione delle predette verifiche. Il Datore di lavoro deve obbligatoriamente sottoporre le attrezzature di lavoro a una serie di verifiche che si suddividono in una Prima verifica periodica e in

Verifiche periodiche successive atte ad accertare lo stato di manutenzione e conservazione, il rispetto delle condizioni di sicurezza previste e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo. Sono previste, anche, indagini supplementari volte a evidenziare eventuali vizi, difetti o anomalie riscontrati durante l'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro nel proprio esercizio; tali indagini supplementari devono, inoltre, stabilire la vita residua in cui la macchina e/o attrezzatura potrà ancora operare in condizioni di sicurezza.

Secondo l'art. 70 del Dlgs 81/08, il Datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori delle attrezzature di lavoro conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e adatte al lavoro da svolgere. Per adempiere a tale requisito, il Datore di lavoro deve provvedere, per quelle attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, a eseguire un controllo iniziale all'atto della installazione, controllo che deve poi ripetersi a seguito di ogni montaggio dell'attrezzatura in un nuovo cantiere, al fine di assicurarne la corretta installazione e il corretto funzionamento in condizioni di sicurezza.

Come previsto dalla cogente legislazione, per la Prima verifica il Datore di lavoro deve indicare, all'atto della richiesta di verifica, al soggetto titolare della funzione di controllo (Inail), il nominativo del soggetto abilitato nei cui confronti il medesimo si potrà avvalere laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura allo svolgimento della verifica: tutto questo in accordo ai requisiti del DM 11/04/2011. Per le verifiche successive alla prima, il datore di lavoro può scegliere liberamente di rivolgersi a Soggetti Abilitati privati oppure all'Asl/Arpa, che provvederanno alla verifica secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.